



COMUNE DI BEVILACQUA
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 18/06/2021

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 1 – Istituzione

1. In virtù di quanto disposto dagli articoli 147 e seguenti del d.lgs. 267/2000 e della non diretta applicabilità agli enti locali dell'art. 14 del d.lgs. 150/2009, è istituito il Nucleo di Valutazione.

2. Il Nucleo di Valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dell'ente.

Art. 2 – Composizione

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da un unico soggetto esterno coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario del Comune.

Art. 3 – Nomina

1. La nomina del componente unico esterno del Nucleo di Valutazione è effettuata dal Sindaco. Non si applica l'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 in materia di incarichi esterni così come espressamente previsto dal comma 6-*quater* del medesimo articolo.

2. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ed i revisori dei conti del Comune. Non possono altresì essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 4 – Durata in carica

1. Il componente del Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile con espresso provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 5 – Decadenza e revoca

1. Il componente del Nucleo di Valutazione decade per cause naturali e per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

2. Il medesimo componente è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia.

Art. 6 – Compiti

1. Il Nucleo di Valutazione svolge i seguenti compiti:

- a) esamina gli obiettivi indicati nella proposta del piano delle risorse e degli obiettivi o del piano esecutivo di gestione o del Piano della Performance predisposti dalla Giunta Comunale, sotto l'aspetto della validità, della realizzabilità e delle difficoltà degli obiettivi medesimi, proponendone, se del caso, la modifica o l'integrazione;
- b) collabora, se richiesto dalla Giunta, ad assegnare un peso di strategicità agli obiettivi;

- c) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti sulla cui base propone poi la valutazione dei responsabili di area.
- d) verifica la situazione dell'ente in materia di trasparenza relativamente al sito "amministrazione trasparente" come da indicazioni annuali dell'Anac;
- e) esprime, quando richiesto, parere sul contenuto del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- f) esprime, quando richiesto, parere sul codice di comportamento di ente;
- g) esprime, quando richiesto, ogni parere su procedure e atti richiesto da specifiche disposizioni di legge.

2. Il Nucleo di Valutazione, nell'esercizio e per le finalità del controllo, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni alle strutture dell'ente.

3. Il Nucleo di Valutazione può operare anche in collaborazione con l'ufficio che cura il controllo di gestione.

Art. 7 – Valutazione dei risultati

1. La valutazione avviene con le modalità, i tempi e le procedure individuate nel Sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato dall'ente.

Art. 8 – Modelli e Verbali

1 Il Nucleo di valutazione, con il supporto degli uffici comunali, redige verbali per gli incontri che vengono effettuati. Gli incontri potranno essere svolti anche a distanza, con strumenti quali mail, videochiamate, o altre modalità interattive.

Art. 9 - Indennità

1 Al componente unico del Nucleo di Valutazione compete un compenso annuo determinato con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 10 - Entrata in vigore e abrogazione disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Dalla medesima data sono e restano abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) o struttura analoga, presente in ogni documento o deliberazione o regolamento di questo ente.